



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

n. 148

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 1 LUG 2015 N. 1226 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al 11 LUG 2015
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

854/15

AREA I^ DETERMINAZIONE CONTENZIOSO

n. 148 del 19/06/2015

OGGETTO "Avv. Salinari Anna Maria c/ Comune di Castellaneta. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Sezione di Lecce. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente. Impegno di spesa

In data 19 Giugno 2015 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2014 - 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 30/07/2015, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L.D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 43 in data 17.06. 2015, avente ad oggetto: " Avv.Salinari Anna Maria c/Comune di Castellaneta Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce.. Conferimento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente " con il quale è stato disposto l'affidamento dell'incarico di difendere questo Ente all'avv.Antonella Martellotta , del Foro di Bari , con studio in Bari alla Via Putignano n.168;

Dato atto che, con il medesimo atto, il Sindaco demandava al funzionario competente l' assunzione degli impegni di spesa e ulteriori incombenzi.

Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa della somma necessaria per tutti gli incombenzi relativi all'incarico di che trattasi, ammontante ad € 3.172,00 comprensivi di rimborso e C.A.P. in misura di legge, imputando la somma all' Intervento 10580 del Bilancio 2015,in corso di formazione.

Che tale compenso è stato oggetto di apposita pattuizione con il legale incaricato ed è da intendersi omnicomprensivo.

Ritenuto di dover provvedere in merito, dando atto che nulla altro potrà pretendere detto professionista per l'incarico di che trattasi.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 119 del 31/12/2014

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte, la complessiva somma € 3.172,00 oneri fiscali compresi, quale compenso per la prestazione professionale dell'Avv.Antonella Martellotta , del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n.168,da svolgere nella controversia, giusto decreto Sindacale n. 43/15 di incarico, richiamato in narrativa;
2. di imputare la somma predetta all' Intervento 10580 del Bilancio 2015, in corso di formazione;
3. dare atto che nessun altra somma sarà dovuta al legale di fiducia di questo Ente per il giudizio di cui sopra.
4. dare atto, altresì, che il rapporto con il predetto legale sarà regolato dalla convenzione il cui schema, già predisposto, è all'esame della competente giunta comunale per l'approvazione. al presente atto.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

Servizio contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Castellaneta, rappresentato nel presente atto dal _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____ Funzionario P.O. 1^ Area AA. GG. - ai sensi dell'articolo 107 del d. lgs. n. 267 /00, domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in Piazza Principe di Napoli n. 5, (d'ora innanzi indicato come "Il Comune"), codice fiscale 880012250736

l'Avv. _____ nato a _____ il _____ domiciliato in _____ alla via/piazza _____ n. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di _____ al n. d'ord. _____ codice fiscale _____ p. iva _____ tel. _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ @ _____, d'ora innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

1. con proprio decreto n. _____ del _____, qui allegato per costituirne parte integrante, il Sindaco ha conferito all'Avv. _____, l'incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso da _____ avanti al _____ con sottoscrizione del mandato *ad litem*;
2. l'art. 2 del decreto legge n. 223 del 4/07/06, convertito con modifiche in legge n. 243 del 4/08/06, dispone che: "1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle offerte presentate sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (...); 2. () Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (...)"
3. l'art. 1 del D.M. Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55 ai sensi del quale il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio _____ da _____, proposti innanzi al _____
2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

1. Il mandato alle liti sottoscritto dal sig. Sindaco, riporterà i limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista ovvero in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente anche il Comune che si esprimerà in merito a mezzo decisioni dei funzionari competenti per la specifica materia ed argomento, curandone l'adeguata comunicazione al professionista.
3. Al momento dell'incarico e, comunque, prima della costituzione in giudizio, il professionista incaricato, ove ritenesse improponibile la costituzione in giudizio per palese soccombenza o altra ragione, ne informerà in tempo utile l'amministrazione comunale rilasciando un parere pro-veritate.

Articolo 3 (Rapporti con il Comune)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune - Servizio contenzioso - di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti lo fattispecie oggetto dell'incarico. In particolare, il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune, oltre quelli di/-delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere, se richiesto, copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.
3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso le Aree e/o Servizi comunali interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del servizio contenzioso comunale.
4. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, si impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 4.

Articolo 4 (Compensi)

1. Il Comune nella corresponsione dei compensi professionali applica, di norma, una decurtazione del ___ % sui minimi tariffari, giusta pattuizione preventiva con il professionista; per le controversie innanzi al giudice amministrativo avendo a riferimento unicamente il valore indeterminabile minimo, anch'esso diminuito in accordo con il professionista e per le controversie innanzi al giudice civile il valore della controversia così come determinato nel tariffario, diminuito a seguito di accordo.
2. Il corrispettivo che il Comune si impegna a riconoscere al Professionista viene determinato nel seguente modo:

per i giudizi civili, amministrativi innanzi al Tar/Consiglio di Stato e per i ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica:

- a) nel caso di esito totalmente favorevole all'Ente, con rigetto totale della domanda di controparte o con rigetto del ricorso, con vittoria di spese o con compensazione o, comunque, in caso di mancata liquidazione delle spese da parte del giudice, sarà riconosciuto, a titolo di compenso per tutto il giudizio, la somma forfettaria di € _____ (_____) oltre I.V.A. e C.A.P. comprensiva anche delle spese generali, ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio ed il valore della causa, in base alle disposizioni del codice di procedura e dei decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi.
Le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dall'Ente.

Tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista.

Il professionista, in tal caso, avrà cura di richiedere preventivamente alla parte soccombente il pagamento del compenso liquidato dal giudice. Successivamente il Comune provvederà alla liquidazione della somma sopraindicata.

In caso di condanna dell'Ente e di

- condanna alle spese di soccombenza verranno riconosciuti al professionista solo ed esclusivamente gli stessi compensi fissati al punto a) dell'art. 4, decurtati del 20%, tenuto conto degli eventuali acconti percepiti;
- compensazione o parziale compensazione delle spese sarà riconosciuto, a titolo di compenso per tutto il giudizio, la somma stabilita al punto a) dell'art. 4 - comprensiva anche delle spese generali, decurtata del 10%, tenuto conto degli eventuali acconti percepiti;

tali compensi vengono ritenuti congrui ed espressamente accettati dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio ed il valore della causa, in base alle disposizioni del codice di procedura e dei decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi;

per le controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità del Comune ex artt. 2043 e 2051 c.c. il cui *petitum* sia inferiore ad € 5.000,00 ovvero per i giudizi avanti al Giudice di Pace sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo forfettario di tutto le attività pari ad € 500,00 incluse le spese generali, per ogni grado di giudizio; in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra

pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. In caso di mancata riscossione spetterà il compenso di € 500,00 su indicato.

- b) in ipotesi di controversie seriali (cause di lavoro) all'avvocato difensore sarà riconosciuto un compenso forfettario complessivo pari ad € _____, con decurtazione del ____% sui minimi tariffari, all'atto del conferimento incarico, incrementato del 10% per ciascuno ulteriore giudizio, per un totale complessivo di _____, oltre IVA e CAP.
- c) in caso di definizione transattiva, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono, o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista sarà liquidato il compenso minimo di tariffa e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito e comunque non superiore all'importo sopra pattuito ai punti a), b), c), e), f).

Per i giudizi penali in caso di costituzione di parte civile del Comune

- d) saranno corrisposti compensi secondo i minimi di tariffa, decurtati del ____%, a seguito di accordo con il professionista incaricato.
3. Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte esclusivamente le somme dovute a titolo di IVA e CAP e le spese sostenute e documentabili per la trasferta a Roma nella ipotesi di patrocinio presso il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione.

Articolo 5 (Pareri - attività di conciliazione o transazione)

- 1. I pareri resi in corso di causa o l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
- 2. All'esito della sentenza o, nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alla congruità della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.

Articolo 6 (Cause connesse)

- 1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito, per il primo giudizio ed il 20% del compenso predetto per ciascun altro e tanto anche nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.

Articolo 7 (Incarico a più professionisti)

- 1. In caso di incarico affidato a più professionisti o ad uno studio associato, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6 precedenti, il Comune provvederà alla liquidazione di un'unica parcella come se l'incarico sia stato affidato ad un solo professionista.

Articolo 8 (Dovere di fedeltà)

- 1. Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né ai titoli professionali, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Comune per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Articolo 9 (Acconti)

- 1. La richiesta d'acconto, corredata dalla documentazione già prodotta dal legale incaricato (comparsa di costituzione, ricorso, atto di opposizione, atto di appello, etc.) dovrà essere formalmente indirizzata al Servizio Contenzioso Comunale che, valutata la congruità, provvederà a disporre la liquidazione a mezzo mandato emesso da parte del competente ufficio Ragioneria del Comune, previa trasmissione di corrispondente fattura.
- 2. Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal servizio avvocatura, solo ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista.

Articolo 10 (Liquidazione competenze)

- 1. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al servizio contenzioso comunale la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4.
- 2. Il Servizio contenzioso comunale, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio - fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - predispone il provvedimento di liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa fattura, avendo cura di contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dal Comune secondo le disposizioni di legge vigenti.

3. Fatte salve particolari esigenze di bilancio, l'ufficio Ragioneria del Comune procede all'emissione del mandato entro i successivi 30 giorni.
4. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 35, comma 12 e 12bis del decreto legge n. 223 del 4/07/06, convertito con modifiche in legge n. 248 del 4/08/06. A tal fine, in caso di scelta di modalità di pagamento diversa dall'assegno non trasferibile, si riportano gli estremi identificativi del conto corrente del professionista per l'accredito delle somme: n. conto _____, agenzia _____, CAB _____, ABI _____, IBAN _____.

Articolo 11 (Revoca e recesso dall'incarico)

1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca del gradimento espresso nei confronti del professionista, mediante comunicazione raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare.
2. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere da parte della parte assistita. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.
3. In entrambi i casi citati al professionista sarà liquidato il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, secondo i tariffari, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Articolo 12 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione gli articoli 2233 e ss. del codice civile, le disposizioni del codice deontologico forense in vigore ed i decreti ministeriali in vigore in materia di parcellamenti, in quanto e nelle parti espressamente richiamate nel presente disciplinare.
2. In nessun caso, ove espressamente non stabilito dal presente contratto, potranno comunque applicarsi tariffe superiori ai parametri minimi previsti dai Decreti Ministeriali adottati per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, vigenti al momento dell'incarico.

Articolo 13 (Tutela della privacy)

1. Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.
Castellaneta, ____/____/____

Per il Comune
il Funzionario responsabile

Il Professionista

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12, c.2, del presente disciplinare d'incarico
Castellaneta, ____/____/____

Il Professionista

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Castellaneta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente in Castellaneta Piazza Principe di Napoli, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- b) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- c) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- d) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- e) tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Castellaneta.

Titolare del trattamento è il Comune di Castellaneta.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata.

I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico - finanziaria, area tecnica e tecnico-manutentiva, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giovanni Sicuro

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

visto di regolarità contabile della presente determinazione

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267
del 18 agosto 2000.

Li 30 GIU. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, _____

Il Capo Area/resp. proc.